

**REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI  
TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale  
n. 9 del 28.02.2012**

# INDICE

## **Capo I - Norme generali**

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Obiettivi

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Atti di assenso – Licenze d’esercizio e segnalazione certificata di inizio attività

Articolo 5 - Requisiti morali dell'esercente

Articolo 6 – Revoca, decadenza, sospensione delle licenze e comunicazioni

Articolo 7 – Prescrizioni d’esercizio

Articolo 8 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni

Articolo 9 – Giochi d’azzardo

Articolo 10 - Utilizzo degli apparecchi

Articolo 11 - Informazione al pubblico

## **Capo II - Sale giochi**

Articolo 12 - Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi

Articolo 13- Caratteristiche delle Sale Giochi

Articolo 14 – Domanda per l’apertura di una sala giochi e relativi allegati

Articolo 15 – Trasferimento di sede

Articolo 16 - Subingresso

Articolo 17 – Variazione di superficie

Articolo 18 - Orari

## **Capo III - Apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.**

Articolo 19 - Esercizio dell'attività

Articolo 20 – Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito

Articolo 21- Orari

## **Capo IV – Apparecchi installati negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione**

Articolo 22– Esercizio dell'attività

Articolo 23 – Condizioni per l’installazione di apparecchi da trattenimento

Articolo 24 – Segnalazione certificata di inizio attività per il gioco lecito

Articolo 25 - Orari

## **Capo V – Variazioni della dotazione di apparecchi da trattenimento**

Articolo 26 – Variazioni della dotazione di apparecchi da trattenimento

## **Capo V - Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni**

Articolo 27- Sanzioni

Articolo 28- Norme transitorie

Articolo 29- Norme finali

# REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI

## ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite sale giochi) nonché le modalità per la loro gestione
- b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici semiautomatici ed elettronici così come definiti dall'art. 110 del TULPS R.D. 18/06/1931 n. 773 da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS ovvero in altri esercizi commerciali nonché per la loro gestione

## ART. 2 - Obiettivi

- La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS approvato con RD 18/06/1931 n. 773 e del regolativo regolamento di esecuzione RD 06.05.1970 n. 635 nonché dalla normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare in tema di contingentamento del decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 e del decreto direttoriale 2011/30011 del 27/07/2011
- Il comune di Villafranca Padovana con il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante oltre al corretto rapporto con l'utenza la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza

## ART. 3 - Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si intendono per

a) **sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi**, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke box ecc.)

b) **giochi leciti, si considerano tali**

1) i giochi tradizionali (ad es. carte bocce giochi da tavolo )ecc.

2) gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito distinti per:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke box calcio balilla flipper giochi elettromeccanico dei dardi kiddie rides ruspe ecc)
- apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett. a) del TULPS (New Slots) gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti

rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c IV del DPR 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze AAMS nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

- apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett. b) del TULPS gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis c IV del DPR 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa
- apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett. a) del TULPS gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità ecc) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica mentale o strategica attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore per ciascuna partita ad un euro che distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso essi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali
- apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett. c) del TULPS gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi) per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro: In ogni caso non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

3) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 del TULPS

4) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da AAMS se effettuati con modalità a distanza ossia attraverso il canale telefonico internet od altre reti telematiche

- c) **esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps:** ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del tulps i seguenti esercizi

1. bar, caffè ed esercizi assimilabili in possesso della licenza di cui all'art. 86 del tulps;
2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie ed esercizi assimilabili in possesso della licenza di cui all'art. 86 del tulps;
3. stabilimenti balneari in possesso della licenza di cui all'art. 86 del tulps;
4. alberghi, locande e strutture ricettive assimilabili in possesso della licenza di cui all'art. 86 tulps;
5. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001; che svolgono attività riservate ai soli associati purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso della licenza di cui all'art. 86 tulps)
6. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita previsti dall'art. 38 cc 2 e 4 del D.L. 04.07.2006N. 223 convertito dalla l. 04.08.2006 n. 248 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS)
7. sale destinate al gioco del Bingo di cui al d.Min delle finanze 31.01.2000 n. 29 in possesso di licenza di cui all'art. 88 del tulps

- d) tabella dei giochi proibiti:** la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco vidimata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse
- e) superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande
- f) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:** la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti da gioco compresa quella occupata da banchi scaffalature attrezzature e simili ad esclusione di quella adibita a magazzini depositi uffici e servizi
- g) esercizi commerciali:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa come disciplinati dal d.lgs 31.03.1998 n. 114 dalla L.R. veneto 03.08.2004\_n. 15 e dal d. lgs 59/2010
- h) area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature casse spazi espositivi vetrini camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi nonché in linea generale degli spazi interdetti al pubblico.

- i) **area separata** : area specificatamente destinata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS che deve essere opportunamente delimitata segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni.
- l) **tariffa del biliardo**: nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori.
- m) **contingente numerico per apparecchi da trattenimento**: contingentamento degli apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 come disposto dal Decreto 27.10.2003 e 27 luglio 2011 a firma del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato su G.U. n, 187 del 12/08/2011 in vigore dal 01.09.2011 recante "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'istallabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS".

#### **ART. 4 – Atti di assenso: licenze d'esercizio e segnalazione certificata di inizio attività**

1. l'apertura nel territorio di Villafranca Padovana di sale gioco è subordinata al rilascio da parte del comune di una licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS, RD 18/06/1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo regolamento di esecuzione R.D. 06.05.1940 n. 635
2. l'installazione di apparecchi da trattenimento nel territorio di Villafranca Padovana è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività ad effetto immediato ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e ss.mm.
3. l'installazione di congegni da trattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. a) e c) nonché nei circoli sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione alimenti e bevande
4. le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 12 o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 07/08/1990 n. 240 in quanto autorizzazioni di polizia hanno carattere permanente ai sensi dell'art. 11 del r.d. 06.05.1940 n. 635 regolamento di esecuzione TULPS Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse né trasferite.

#### **Articolo 5 - Requisiti morali dell'esercente**

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del TULPS non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della l. 31.05.1969 n. 575 (antimafia) ne nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 92 del TULPS e dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010

#### **Art. 6 - Revoca, decadenza, sospensione delle licenze e delle comunicazioni.**

- 1) Le licenze di cui al presente regolamento devono essere revocate se:
  - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - b) ai sensi dell'art. 99 del TULPS il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni ovvero non venga ripresa entro il termine

comunicato che, salvo causa di forza maggiore non può essere superiore a tre mesi;

- c) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del reg. di att. del tulps.

2) Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del tulps, possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata

3) Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 del TULPS, produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da trattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio è titolare di licenza di cui all'art. 86 del TULPS o di autorizzazione ai sensi della L.R. Veneto 21.09.2007 n. 29 esse sono sospese da uno a trenta giorni e in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della l. 24/11/1981 n. 698 sono revocate.

4) Le licenze di cui al presente regolamento decadono se l'attività non viene avviata entro 180 giorni dal rilascio o non è stata richiesta proroga dei termini di inizio per motivazioni da valutare in sede di concessione di proroga. Le licenze decadono per morte del titolare o per subingresso nell'attività di gestione.

#### **Art. 7 – Prescrizioni d'esercizio**

- 1) Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.
- 2) I congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS , essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- 3) Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura scuole di ogni ordine e grado impianto sortivi o nelle pertinenza degli edifici dedicati al culto.
- 4) All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del tulps deve essere chiaramente esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anni 18.
- 5) Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del tulps deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18
- 6) Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del tulps, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
- 7) In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc 6 e 7 del tulps all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
- 8) Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del tulps, la licenza rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 12 o la SCIA presentata ai sensi dell'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241 .

- 9) Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e verificata dal Sindaco o suo delegato che menziona altresì il divieto di scommesse.
- 10) Devono essere rispettate le limitazioni di cui all'art. 3 comma 1 lett. m) in materia di contingentamento numerico, del presente regolamento.
- 11) Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana.  
Nei locali dove sono installate apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, non possono essere utilizzate nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "casino" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo né altri termini similari ingannevoli.
- 12) Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di dipendenza i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno del locale materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

#### **Art. 8 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del reg. di attuazione del TULPS, così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Determinano l'efficacia della SCIA o dell'autorizzazione:
  - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
  - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
  - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.
3. L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi (di seguito SCIA o Segnalazione certificata di Inizio Attività), la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
5. Le comunicazioni ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del TULPS decadono d'ufficio se:
  - a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
  - b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
  - c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.



6. Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente agli art. 19 e 20 della Legge 241/90, possono essere revocate se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura o chiusura o le altre limitazione che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.
7. Ai sensi dell'art. 100 del TULPS, oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
8. Ai sensi dell'art. 10 del TULPS le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

#### **Art. 9 - Giochi d'azzardo**

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

#### **Art. 10 - Utilizzo degli apparecchi**

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
  - ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
  - nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
  - ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 del TULPS;

#### **Art. 11 - Informazione al pubblico**

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del TULPS;
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata

dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 e la comunicazione di cui all'art. 19 della L. 241/90.

6. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del tulp, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

## **Capo II - Sale giochi**

### **Art. 12 - Apertura, trasferimento di sede ed variazione di superficie delle sale giochi.**

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad licenza comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del TULPS e dell'art. 19 del DPR 616/77.
2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi, nei limiti dei parametri stabiliti dall'Amministrazione, è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione.
3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e ss.mm.
4. Non è ammessa l'apertura di sale giochi ad una distanza di almeno 700 metri dalle scuole di ogni ordine e grado, da impianti sportivi, da parchi e giardini pubblici, da luoghi di culto e centri parrocchiali, misurandone la distanza secondo il percorso pedonale più breve.
5. Il dirigente del servizio rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi su istanza dell'interessato nel rispetto del presente regolamento delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico ed a quella in materia igienico-sanitaria.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda
7. L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di cui al precedente comma precedente
8. Del rigetto della domanda ne è data immediata comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
9. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.

### **Art. 13 - Caratteristiche delle Sale Giochi**

1. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che
  - a. i locali rispettino le norme in materia di destinazione d'uso commerciale e le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia con particolare riferimento alla L. 09/0/1989 n. 13 e al D.MIN.LL.PP. 14.06.1989 n. 236,
  - b. siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal d. ministero interno 10.03.1998 criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e ss,mm. e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dal D.MIN. sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici,
  - c. siano rispettate le normative vigenti in materia igienico-sanitaria per i locali aperti al pubblico e quelle specifiche del regolamento comunale di igiene e sanità,

- d. il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne con antibagno di cui uno attrezzato per persone con disabilità,
  - e. i locali su accertamento della polizia locale siano sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del regolamento di esecuzione del TULPS
  - f. la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività',
  - g. sia rispettata la normativa di impatto acustico,
  - h. non sia sovrastante, sottostante o confinante con insediamenti esclusivamente residenziali,
  - i. non sia insistente in area classificata esclusivamente industriale o artigianale.
- 2) La sala giochi dovrà avere una superficie minima destinata a parcheggio pari a 1 mq. ogni mq. di superficie dell'esercizio fruibile al pubblico computando nel calcolo anche l'area eventualmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande
- a) i locali destinati a sala giochi dovranno avere una superficie minima di 100 mq. esclusi i magazzini depositi uffici e le pertinenza in genere.
  - b) siano installati non meno di 10 apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS il limite massimo di installazione di apparecchi è stabilito con Decreto del ministero economia e finanze AAMSS
  - c) il numero massimo assentibile di licenze per sale giochi è di 1 ogni 3000 abitanti
  - d) la distanza minima tra locali per sale giochi è di mt. 2000
  - e) all'interno delle sale giochi con annessa somministrazione alimenti e bevande è consentito l'intrattenimento musicale di accompagnamento tramite impianti fissi
  - f) nessuna altra licenza o autorizzazione è assentibile all'interno delle sale giochi
- 3) L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:
- a. Vi sia disponibilità di contingente;
  - b. siano installati non meno di 10 apparecchi di cui all'art. 110 del tulps;
  - c. nel caso di soli biliardi, il numero non sia inferiore a quattro;
  - d. quando la superficie del locale non sia inferiore a 100 mq al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino;
  - e. quando il locale non sia ubicato in, o confinante con, edifici di civile abitazione;
  - f. i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
  - g. fatte salve le norme suddette il locale deve essere dotate di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui un bagno per portatori di handicap;
  - h. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6) e 7), ogni 5 metri quadrati di superficie del locale.
  - i. Il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 commi 6) e 7) del TULPS non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
  - j. Gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6) del TULPS sono collocati in aree specificamente dedicate.

- k. La superficie occupata con i giochi non può superare il 50 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini;
  - l. che siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale;
- 4) In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
  - 5) La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, parchi e giardini, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è fissata in metri 700, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro.

#### **Art. 14 - Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati.**

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.
2. La domanda dovrà contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
  - b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
  - c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
  - d) la tipologia dei giochi che si intendono esercitare e la natura e numero degli apparecchi da installare
  - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della società dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività nonché relative ai requisiti dei locali
  - f) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.
  - g) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 punto 12)
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali
  - b) dichiarazione notoria attestante
    - l'agibilità e gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio ,
    - la destinazione d'uso commerciale dei locali.
    - Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 la dichiarazione che non siano state apportate modifiche negli anni.
    - La dichiarazione di conformità alla normativa di Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente.
    - La dichiarazione di possesso di agibilità a seguito sopralluogo di verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza locali pubblico spettacolo in caso di capienza oltre le 200 persone.
    - La dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della Legge 46/90.
    - La dichiarazione di conformità dei locali alle norme igienico sanitarie a seguito di presentazione di richiesta di registrazione attività alla competente ULSS 15

#### Settore Igiene Pubblica

- La dichiarazione del rispetto delle norme di sicurezza all'interno di locali pubblici e di pubblico trattenimento

- c) due planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive, quelle di ciascun vano e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco nonché destinate ad altri usi; in particolare evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche nonché le superfici destinate a parcheggio riservato alla clientela
- d) Certificato di staticità e collaudo dei solai dell'edificio in caso di installazione di biliardi.
- e) La "Documentazione Previsionale di impatto acustico di cui alla delibera del direttore generale dell'ARPAV n. 3 del 29/01/2008 per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge

#### 4. Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a e c del tulps
- b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'AAMS per i congegni meccanici. qualora non fosse ancora stata rilasciata si dovrà presentare copia del modello a allegato al decreto 07/08/2003 e copia del modello f24 dell'avvenuto pagamento

La documentazione mancante dovrà essere integrata salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

- c) autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.

L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

#### **Art. 15 - Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, alla superficie minima, ed alla destinazione d'uso dei locali stessi.
2. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati ai precedenti articoli e seguenti.

#### **Art. 16 – Subingresso**

Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. Att.TULPS ,come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata

dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

#### **Art. 17- Variazione di superficie**

1. La comunicazione per variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali .
2. La comunicazione deve contenere:
  - Le generalità del richiedente;
  - La dichiarazione sostitutiva di notorietà:
    1. che i locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in, o confinanti con, edifici di civile abitazione;
    2. che siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
    3. che siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale nonché la presentazione di richiesta registrazione all'ULSS di competenza
    4. che sia rispettato il 50 per cento di superficie massima occupabile dai giochi;
    5. che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 c. 6 e 7) siano collocati in aree specificamente dedicate;
    6. che i locali sono agibili e gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 la dichiarazione della destinazione d'uso e che non siano state apportate modifiche negli anni.
    7. La dichiarazione di rispondenza alle norme di prevenzione incendi se i locali contengono più di 100 persone contemporaneamente
    8. La dichiarazione del possesso di agibilità dei locali rilasciata dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo se i locali contengono più di 200 persone contemporaneamente
    9. dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione
    10. dichiarazione di rispetto delle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento
3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
  - n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive, quelle di ciascun vano e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco nonché destinate ad altri usi; in particolare evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche nonché le superfici destinate a parcheggio riservato alla clientela

- Certificato di staticità e collaudo dei solai dell'edificio in caso di installazione di biliardi.
- La "Documentazione Previsionale di impatto acustico di cui alla delibera del direttore generale dell'ARPAV n. 3 del 29/01/2008 per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge
- eventuali nulla osta dei nuovi apparecchi installati.
- L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 punto 12)

#### **Art. 18 - Orari**

L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

### **Capo III - Apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del tulps**

#### **Art. 19 - Esercizio dell'attività**

1. Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 194 del regolamento di attuazione del TULPS approvato con RD 635/40.
2. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS è assentibile a condizione che:
  - sia stata presentata la scia di cui all'art. 20 per gioco lecito
  - sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del tulps. Il gioco delle carte o da tavolo non costituisce alternativa.
  - i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del tulps siano collocati in area separata rispetto ai giochi od attività di diversa natura praticate nel locale
  - il numero degli apparecchi da trattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto AAMS di cui all'art. 3 comma 1 lett. m) La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio ed eventuali superfici accessorie alla somministrazione non stagionali
3. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco di qualunque specie all'esterno dei locali inerenti l'attività prevalente.

#### **Art- 20 – Segnalazione certificata di inizio attività' per la pratica del gioco lecito**

1. La SCIA per la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati ai sensi degli agli artt. 86 e 88 del tulps deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali
2. Nella segnalazione devono essere indicati e/o allegati:
  - i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
  - il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
  - la residenza e/o la sede legale;
  - l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
  - il numero dell'autorizzazione comunale in possesso;

- la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);
  - il tipo di intrattenimenti che si vogliono esercitare (ad es. gioco delle carte) nonché il numero e la tipologia di giochi da installare
  - autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
  - una dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
  - n. due planimetrie dei locali in scala 1.100 o 1.50 timbrate e firmate da un tecnico abilitato indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;
  - dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6) e 7) del tulps non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
  - le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del tulps
  - copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'AAMS per i congegni meccanici. qualora non fosse ancora stata rilasciata si dovrà presentare copia del modello allegato al decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento
  - copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido;
  - L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 punto 12)
3. l'eventuale rigetto della SCIA è comunicato al richiedente con le motivazioni del mancato accoglimento.

## **Articolo 21 - Orari**

L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del tulps è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

## **Capo III - Apparecchi installati negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione.**

### **Art. 22 Esercizio dell'attività**

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone il rilascio di una licenza ai sensi dell'art. 86 del tulps dietro presentazione della SCIA di cui all'art. 24 del presente regolamento

### **Art. 23 – Condizioni per l'installazione di apparecchi da trattenimento**



I congegni da trattamento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del TULPS possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione a condizione che:

- 1) sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 24 del presente regolamento per il rilascio di licenza all'esercizio di gioco lecito
- 2) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del tulps,
- 3) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del tulps siano collocati in area separata rispetto ai giochi od attività di diversa natura praticate nel locale
- 4) il numero degli apparecchi da trattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto AAMS di cui all'art. 13 lett. m) La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio ed eventuali superfici accessorie alla somministrazione non stagionali.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco di qualunque specie all'esterno dei locali inerenti l'attività prevalente.

#### **Art. 24 – Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito**

La scia a decorrenza immediata ai sensi dell'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241 in luogo della licenza all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali

1. Nella segnalazione devono essere indicati e/o allegati: copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido;
2. i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
3. il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
4. la residenza e/o la sede legale;
5. l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
6. la tipologia di attività svolta (esercizio commerciale, circolo, ecc.)
7. la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura e il numero degli apparecchi da trattenimento da installare;
8. autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
9. una dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
10. n. due planimetrie dei locali in scala 1.100 o 1.500 timbrate e firmate da un tecnico abilitato indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;
- d) dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 e 7 del tulps non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
- e) le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a e c del tulps
- f) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'AAMS per i congegni meccanici. qualora non fosse ancora stata rilasciata si dovrà presentare

copia del modello a allegato al decreto 07/08/2003 e copia del modello f24 dell'avvenuto pagamento

- g) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 punto 12)

## **Articolo 25 - Orari**

L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi commerciali e nei circoli privati è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

## **Articolo 26 . Variazioni della dotazione di apparecchi da trattenimento**

Qualsiasi variazione anche temporanea nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nell'istanza dovrà essere precedentemente comunicata

## **Capo V - Sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni**

### **Articolo 27 – provvedimenti repressivi**

1. Fatte salve le prerogative dell'autorità di pubblica sicurezza l'attività di sala giochi viene inibita
  - a) nei casi previsti dal tulps per la revoca delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'art. 86
  - b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione dell'istanza
  - c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento previa contestazione dell'addebito nelle norme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/90
  - d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento
  - e) il titolare perda i requisiti morali di cui all'art. 10 l. 575/69 antimafia e nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11 12 e 92 del tulps
- 2 Fatte salve le prerogative dell'autorità di pubblica sicurezza l'attività viene sospesa
  - a) nei casi previsti dall'art. 110 del tulps
  - b) negli altri casi previsti delle vigenti norme
  - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico della viabilità e della quiete della collettività
  - d) con provvedimento del questore in caso di avvenuti tumulti o gravi disordini o abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico la moralità ed il buon costume o la sicurezza dei cittadini;

### **Articolo 28 Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULS o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa di € 250 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689.

### **Articolo 27 - Norme transitorie**

Le autorizzazioni per le sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i gestori applicano le misure di cui all'art. 7 punto 12)

### **Articolo 28 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, nella materia.